

N. 13557 RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA
Atto di specificazione del contratto di servizio con Ade S.p.A. della scrittura
privata del Comune di Parma n. 10.583 del 07.02.2006

Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

COMUNE DI PARMA, con sede in Parma, Strada Repubblica 1, nella persona dell'Ing. **GIANPAOLO MONTEVERDI** in qualità di Direttore del Settore Patrimonio debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e dell'art. 90 dello Statuto comunale

e

ADE S.p.A., con sede operativa in Parma viale Villetta 31/A, partita IVA e C.F. n. 02319580342, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. **CARLETTO NESTI**, nato a Parma il 18/06/1944, domiciliato per la carica in Parma viale Villetta 31/A, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 10/08/2004;

premesse

- che il Comune di Parma ha promosso la costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi cimiteriali e funebri;
- che in data 5 agosto 2004 si stipulava l'atto costitutivo della Società ADE S.p.A., successivamente iscritta nel registro delle imprese di Parma in data 5 agosto 2004 al n. 228184, affidataria dei servizi cimiteriali e funebri da parte del Comune di Parma;
- che in data 10 agosto 2004 il Comune di Parma e la Società ADE S.p.A. sottoscrivevano il contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri;
- che lo statuto di ADE S.p.A. è stato successivamente modificato per essere reso coerente con la disciplina dell'*in house providing*;
- che il Comune di Parma ha deciso di rendere più efficiente la gestione complessiva dei servizi cimiteriali e funebri, affidando alla Società ADE S.p.A. anche la manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture, al fine di coordinare al meglio e di rendere più efficaci gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n. 253/68 del 12 dicembre 2005 sono state approvate una serie di modifiche e di integrazioni al contratto di servizio, allo scopo di ottimizzare le modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali e funebri;
- che in data 7 febbraio 2006 il Comune di Parma e la Società ADE S.p.A. sottoscrivevano il nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri;
- che tale contratto di servizio comprende anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 1, lett. d ed e, con ulteriore dettaglio desumibile dal Documento Tecnico allegato al contratto stesso);
- che al fine di regolamentare gli obiettivi specifici, i profili funzionali ed i profili economici delle attività di manutenzione dei cimiteri affidate ad ADE S.p.A. risulta necessario definire un accordo **specificativo** sotto il profilo operativo del contratto di servizio n. **10.583 del**

07.02.2006, in particolare dell'art. 6 bis - *Attività di programmazione ed indirizzo - Standard qualitativi e quantitativi minimi - Carta dei Servizi - Finanziamento della manutenzione straordinaria*”;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente atto specifica i rapporti tra il Comune di Parma (di seguito denominato anche Comune) ed ADE S.p.A. (di seguito denominata anche Società), per quanto attiene al servizio di manutenzione dei plessi cimiteriali comunali, affidato alla Società in base all'art. 3, lettera e) del Contratto di Servizio (di seguito anche C.d.S.), stipulato in data 7 febbraio 2006 (Racc. scritture private Comune di Parma n. 10583), stabilendo modalità operative certe e semplici per la realizzazione della manutenzione programmata.
2. Ai fini del presente atto le attività oggetto di specificazione sono quelle di manutenzione delle strutture esistenti, già in carico alla Società, e di quelle che verranno a determinarsi nell'assetto patrimoniale in base a nuovi interventi costruttivi, per come specificate nell'elenco analitico degli investimenti e degli interventi di manutenzione proposto dalla Società ed approvato annualmente dal Comune di Parma secondo quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 4, lett. d) del contratto di servizio.

ART. 2 - OBIETTIVI GENERALI DELLA MANUTENZIONE

1. Le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere gestiti perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a. evitare e prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o danni al patrimonio cimiteriale, monitorando lo stato manutentivo e garantendo la fruibilità e la funzionalità da parte dell'utenza;
 - b. operare, per quanto possibile, sempre più in un'ottica di manutenzione predittiva e preventiva piuttosto che semplicemente riparativa;
 - c. ridurre i costi di manutenzione, mantenendo lo stato di conservazione richiesto;
 - d. migliorare lo stato di conservazione, le caratteristiche tecniche, la funzionalità e la fruibilità delle strutture cimiteriali, a parità di costi di manutenzione;
 - e. rispondere in maniera rapida ed adeguata alle segnalazioni di necessità di intervento espressa dall'utenza;
 - f. creare un supporto alla struttura tecnica del Comune, raccogliendo ed elaborando i dati raccolti, gestendo ed aggiornando i supporti informatici per garantire la piena e costante conoscenza del processo manutentivo sul patrimonio cimiteriale, aumentando l'efficienza degli interventi di manutenzione con l'ottimizzazione delle attività gestionali di controllo, pianificazione pluriennale e progettazione.

ART. 3 - ATTIVITÀ PRELIMINARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE DELLA MANUTENZIONE

1. Le parti convengono che, al fine di ottimizzare la programmazione ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia opportuno e necessario che la Società sia dotata di un sistema conoscitivo di base informatizzato, da tenersi aggiornato periodicamente, ai fini della programmazione degli interventi. Ciò in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6 (rilevazione stato di consistenza) del contratto di servizio stesso e della Parte I sezione C dell'allegato tecnico di cui al punto 11 del medesimo contratto di servizio

(Assunzione in carico dei cimiteri), con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 (archivi informatici integrazione con il sistema informativo comunale).

2. Tale sistema sarà implementato con la rilevazione dello stato quali-quantitativo dei beni conferiti, con l'individuazione della classificazione del fabbisogno di manutenzione per classi di priorità, degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria programmata, nonché degli interventi su segnalazione.
3. L'implementazione iniziale dovrà essere aggiornata con continuità e annualmente dovrà essere fornita la nuova situazione manutentiva delle strutture, degli impianti e delle reti.
4. Le specifiche funzionali, il progetto e il suo sviluppo dovranno essere concordate tra le parti.
5. Il sistema e i dati rimarranno di proprietà del Comune.

ART. 4 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-TECNICHE CONNESSE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Alla Società spetta l'organizzazione delle attività necessarie per realizzare gli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e per ottenere, conseguentemente, il risultato richiesto, con le relative ed appropriate strategie e procedure. Il controllo del Comune sarà orientato alla verifica dei risultati.
2. Le attività, di cui al precedente comma, sono quelle di seguito elencate: attività tecnica connessa all'espletamento di quanto oggetto del presente disciplinare quali, a puro scopo esemplificativo e non esaustivo: progettazione, espletamento gare di appalto, direzione lavori, collaudo, attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc;
3. La Società predisporrà tutta l'attività tecnico-amministrativa, secondo le previsioni della normativa vigente e secondo le disposizioni in essa contenute.

ART. 5 - MODALITÀ PROCEDURALI

1. Il Comune, come previsto dalla normativa in materia di programmazione dei lavori pubblici, approva, annualmente, un "programma triennale" unitamente ad un elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Secondo le previsioni del già citato art. 6-bis, il Comune approva - tra l'altro - un piano di interventi sulla base di "un elenco analitico degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, a relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie reputa opportuno ricorrere al finanziamento da parte del Comune";
3. Il piano individuerà gli interventi per i quali è necessario che i progetti esecutivi siano approvati dalla Giunta Comunale, previa verifica tecnica da parte degli organi tecnici del Comune, e quelli per i quali la Società può procedere direttamente all'espletamento delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

4. Le parti si riservano la possibilità di modificare, d'intesa, l'elenco degli interventi già approvato, in qualsiasi momento, in conseguenza di esigenze manifestatesi successivamente alla data di approvazione dello stesso.
5. Ogni modifica e/o integrazione al suddetto elenco dovrà essere approvata dal Comune.
6. Nei casi in cui la legge prevede la nomina di collaudatori, siano essi di carattere funzionale ovvero tecnico-amministrativo, il Comune nominerà gli stessi e i relativi oneri restano a carico della Società.
7. Per i progetti approvati singolarmente dalla Giunta Comunale la Società presenterà rendicontazione periodica, mediante schede riepilogative, delle attività svolte, nonché comunicazione di inizio e di fine di ogni lavoro. La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare la data di fine lavori contrattuale. In ogni caso dovranno essere comunicate eventuali proroghe o sospensioni. Negli altri casi la Società dovrà inviare copia di ogni ordinativo trasmesso alle imprese appaltatrici dei lavori di manutenzione straordinaria. In ogni caso la Società dovrà tenere documentazione fotografica relativa agli interventi realizzati.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ, COMPETENZE ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

1. La Società sarà unica responsabile del servizio in oggetto, in particolare per quanto concerne l'organizzazione delle attività finalizzate all'espletamento del servizio stesso, sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
2. La Società, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D. Lgs. 163/06, deve individuare, secondo il proprio ordinamento, un soggetto a cui affidare i compiti propri del Responsabile del procedimento, che dovrà garantire il rispetto delle norme di legge. Tale nomina deve essere comunicata al Comune.
3. In particolare, per effetto del presente disciplinare, la Società si impegna a:
 - a. svolgere il servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
 - b. eseguire le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici;
 - c. garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio in oggetto al fine di verificare e controllare l'attuazione del programma annuale dei lavori.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

1. Il Comune corrisponderà alla Società, per la predisposizione del sistema di base del monitoraggio (cosiddetto "primo impianto") la somma, una tantum, pari al costo dell'implementazione del sistema informativo per la manutenzione proposto dalla Società e approvato dal Comune.
2. Il Comune corrisponderà, per l'attività di aggiornamento dello stato di consistenza qualitativo, dell'ulteriore implementazione del sistema di monitoraggio e di controllo,

secondo le cadenze periodiche previste, un compenso annuo, onnicomprensivo di tutte le spese (personale dedicato e spese tecniche).

3. Il Comune destinerà, annualmente, secondo la propria disponibilità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Società e secondo le priorità dalla stessa stabilite, una somma per lavori di nuove realizzazioni e di manutenzione straordinaria.
4. La Società inserirà, nel quadro economico di ciascun progetto previsto nell'elenco annuale dei lavori, una somma forfetaria, pari al 10% di tutte le somme inserite nel quadro economico stesso, a titolo di spese generali, per far fronte a tutti gli oneri connessi con la realizzazione del progetto (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, spese di gara, spese legali, spese contrattuali, comunicazioni alle autorità di vigilanza, e ogni altra spesa amministrativa necessaria per l'esecuzione dei lavori, ecc.).
5. La somma complessiva prevista al precedente comma 3 per la realizzazione dei vari interventi non può essere superata. La gestione di tale somma compete alla Società e nel caso in cui la stessa, a conclusione di un appalto, disponga di economie (derivanti, ad esempio, dai ribassi ottenuti in sede di gara) potrà utilizzare tali somme per fare ulteriori interventi.
6. In relazione all'ipotesi prevista dal precedente comma 5 di disponibilità di economie, la Società provvederà ad inviare al Responsabile del Procedimento individuato dal Comune una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative al nuovo intervento che intende effettuare. Il Responsabile del Comune formalizzerà il consenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. La somma relativa al sistema informativo per la manutenzione sarà erogata dal Comune al momento del completamento e collaudo del sistema informativo stesso, secondo quanto stabilito nel progetto specifico.
2. Per l'aggiornamento del sistema informativo sarà erogata per una somma pari al 40% entro il 30 giugno e pari al 60% rimanente alla presentazione degli elaborati annuali finali risultanti dalle specifiche progettuali.
3. Per ogni singolo intervento la Società trasmetterà al Comune la richiesta di erogazione dell'importo degli avanzamenti lavori, allegando alla stessa lo stato di avanzamento dei lavori, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice, nonché il certificato di pagamento dei lavori debitamente sottoscritto dal soggetto individuato dalla Società per l'espletamento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente atto.
4. Per ogni singolo intervento, il Comune erogherà, oltre all'importo relativo agli avanzamenti lavori, il 10% dell'importo delle somme risultanti dai contratti posti in essere per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi relativi al medesimo. Tali somme dovranno essere erogate dal Comune entro 30 giorni dalla richiesta.
5. In ogni caso le cifre richieste non potranno eccedere gli importi approvati dal Comune.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune individua un Responsabile di Procedimento che provvede a verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle condizioni previste nel presente atto. Tale controllo è orientato a garantire il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi concordati tra le parti.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato dal Comune, in attuazione di quanto previsto dal Contratto di servizio, si avvarrà dei propri collabori tecnici e amministrativi per le funzioni di controllo e sorveglianza per la parte di sua competenza.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

1. Il Comune, periodicamente, comunica alla Società i nominativi del Dirigente competente e del Responsabile del Procedimento legittimati a tenere i rapporti con la stessa. Nessun soggetto, diverso da quelli sopra citati, può chiedere interventi e/o prestazioni, per conto del Comune, alla Società.
2. La previsione di cui al comma precedente vale specularmente anche per la Società.

PARMA 30/12/2008

PER IL COMUNE DI PARMA
IL DIRETTORE DEL
SETTORE PATRIMONIO
GIANPAOLO MONTEVERDI

PER ADE SPA
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMM.NE
CARLETTO NESTI